

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	771
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	771
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
ROSINI ed altri: Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità. (1528) e GUI ed altri: Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura. (2911)	771
PRESIDENTE	771, 772, 773
FRANCESCHINI GIORGIO	772
GOZZI, <i>Relatore</i>	772, 773
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	772, 773
DE MARZI FERNANDO	772
ROSINI	772, 773
Proposta di legge (Discussione).	
BERSANI: Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola. (2668)	773
PRESIDENTE	773, 774, 775
CHIARINI, <i>Relatore</i>	773
AUDISIO	774
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	775

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Vescovo e Zanoni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonomi è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Franceschini Giorgio.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rosini ed altri: Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità. (1528), e dei deputati Gui ed altri: Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura. (2911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rosini ed altri: « Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità » e di iniziativa dei deputati Gui, De Marzi Fernando ed altri: « Norme per

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1957

l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso dell'ultima seduta del 18 dicembre la Commissione ha esaurito la discussione generale sul provvedimento. La discussione peraltro si è svolta sul testo unificato preparato dal relatore Gozzi sulla base delle due proposte di legge. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1.

« Con decorrenza dall'annata agraria 1957-1958 i canoni dei livelli costituiti nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.

I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al limite di cui al precedente comma ».

FRANCESCHINI GIORGIO. Faccio presente l'opportunità di una aggiunta che consisterebbe nell'includere nell'articolo 1 l'ultimo comma dell'articolo 5 della proposta di legge Rosini, che recita: « Dopo la riduzione stabilita dalla presente legge non è ammessa altra revisione del canone livellario se non a norma dell'articolo 962 del Codice civile ».

Ciò propongo, per affermare che l'istituto della revisione resta saldo, e che questa revisione di canone da noi disposta è del tutto eccezionale, giustificata, come è, dalle ragioni economiche e sociali già ampiamente illustrate.

GOZZI, *Relatore*. La preoccupazione dell'onorevole Franceschini è mitigata dal fatto che, spostandosi il valore del fondo, vengono revisionati i redditi dominicali e quindi anche il triplo viene ad essere modificato; però, entro questo massimo, opera l'articolo 962.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Giacché all'articolo 5 diciamo che ai livelli sono estese integralmente tutte le norme dell'enfiteusi si ha una sufficiente chiarezza al riguardo.

PRESIDENTE. Ritengo sia meglio evitare un riferimento del genere dato che il Codice civile fa le due ipotesi che il canone possa essere aumentato o diminuito; mi pare piuttosto che la Commissione possa considerare dissipate le preoccupazioni dell'onorevole Franceschini dopo le argomentazioni del

relatore onorevole Gozzi. Pongo pertanto in votazione l'articolo 1.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Salvo prova contraria, i livelli di cui all'articolo 1 si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile del 1865 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'articolo 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, alla misura ivi indicata ».

Faccio notare che l'articolo di cui ho dato testé lettura comprende tutto il complesso di norme contenute nella legge 11 giugno 1925, n. 998.

DE MARZI FERNANDO. A mia volta noto che attualmente lo Stato il quale un tempo chiedeva che le cauzioni fossero date con certi vincoli, accetta fidejussioni bancarie; ha accettato quindi una procedura più moderna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

« Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 961 del Codice civile, l'affrancazione dei canoni di cui all'articolo 1, può effettuarsi dal singolo condividente per la sua quota ».

FRANCESCHINI GIORGIO. Siccome l'affrancazione è separata, il canone livellario diviene divisibile ai sensi della norma del Codice civile e non in deroga ad essa.

ROSINI. Non possiamo toccare i principi generali che investirebbero tutto l'istituto della enfiteusi. Ritengo, pertanto, che sia meglio lasciare il testo com'è.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Ai livelli di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del Codice civile e nelle leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge ».

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1957

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo il seguente emendamento:

« Ai livelli disciplinati dalla presente legge sono estese integralmente le norme vigenti sulla enfiteusi ».

PRESIDENTE. Propongo il seguente emendamento sostitutivo, che contempera, a mio avviso, le esigenze prospettate dal relatore, nel suo testo, e dal rappresentante del Governo, nel suo emendamento:

« Ai livelli di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 956 e seguenti del Codice civile e nelle leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo da me proposto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Le norme della presente legge sono inderogabili, salvi i patti più favorevoli al livellario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Occorre, ora, stabilire il titolo del testo unificato delle proposte di legge nn. 1528 e 2911, testé approvato. Il rappresentante del Governo propone il seguente titolo: « Regolamentazione dei canoni livellari veneti ».

Pongo in votazione la proposta del rappresentante del Governo.

(*È approvata*).

Comunico che l'onorevole Compagnoni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, discutendo le proposte di legge relative all'affrancazione dei « livelli veneti », allo scopo di fare in modo che l'istituto dell'enfiteusi possa assolvere, anche nelle condizioni attuali, alla sua fondamentale funzione di facilitare il passaggio dei contadini alla piena proprietà della terra, invita il Governo a presentare un progetto di legge di modifica dell'attuale procedura di affrancazione dell'enfiteusi, con particolare riguardo ai canoni in natura e alle altre prestazioni perpetue, in modo da aiutare concretamente la massa degli utilisti ad esercitare nella pratica il loro diritto di affrancazione delle terre ».

GOZZI, *Relatore*. Mi auguro che tutti gli istituti giuridici del genere dei livelli, di na-

tura feudale, possano trovare una loro regolamentazione, anche se riconosco, per le considerazioni fatte in sede di discussione generale, che non è possibile dare una disciplina unitaria alla materia. Mi sembra che i diversi problemi, comuni agli stessi istituti, siano comunque tali da meritare l'attenzione del legislatore impegnato a correggere quelle storture che ormai debbono essere considerate abnormi nel nostro sistema giuridico. Non ritengo però, che questa sia la sede idonea per la presentazione e la discussione dell'ordine del giorno.

ROSINI. In seguito alle osservazioni fatte dal relatore, a nome dell'onorevole Compagnoni, momentaneamente allontanatosi, ritiro l'ordine del giorno e prego l'onorevole Presidente della Commissione di farsi portavoce presso il Governo circa la opportunità di prendere l'iniziativa formante oggetto dell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Rosini che mi renderò interprete presso il Governo del desiderio da lui espresso.

Avverto che il testo unificato delle proposte di legge nn. 1528 e 2911 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bersani: Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola. (2668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2668 d'iniziativa del deputato Bersani: « Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola ».

Il Presidente della IV Commissione (Finanze e tesoro), investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una breve proroga dei termini. Inizieremo, frattanto, la discussione della proposta di legge.

L'onorevole Chiarini ha facoltà di svolgere la relazione.

CHIARINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'imperativo da ascoltare per un ammodernamento del mondo agricolo che sta, invero, divenendo sempre più ridotto di dimensioni e povero di risorse, deve consistere nello stimolare la libera iniziativa fra gli agricoltori. Il settore agricolo, che un tempo ha rappresentato il maggior reddito per la nazione, si è oggi ridotto a costituire poco più di un quarto del reddito economico complessivo. Non è questo il momento, né il luogo, per indagare le cause del fenomeno, bensì

il momento ed il luogo, constatata la realtà dei fatti, per cercare di provvedere.

Che il nostro mondo agricolo stia sempre più riducendosi, non è certo una novità, ma solo un'altra delle conseguenze del progresso, che, insieme con la standardizzazione dei prodotti e dei gusti, determina una maggiore celerità nei trasporti e la sofisticazione stessa dei prodotti naturali. Molto bene, pertanto, ha fatto l'onorevole Bersani a presentare la proposta di legge oggi in esame, la quale mira a stimolare la formazione e il potenziamento dell'organizzazione cooperativistica. In Italia non tutti conoscono a fondo il meraviglioso sistema della cooperazione, che consente sia la unione delle forze agricole, sia l'educazione delle stesse alla responsabilità e alla difesa diretta dei loro interessi. In molte parti d'Italia esiste una certa diffidenza, causata, forse, da ancora immaturi esperimenti, o dall'azione di elementi non sufficientemente preparati alle leggi ferree dell'economia, leggi che per la cooperazione sono doppiamente severe dato che si tratta di una economia in parte collettiva.

Due sono i pericoli che si annidano nel profondo dell'animo del contadino. uno è l'esagerato individualismo che lo fa chiudere in se stesso, rendendolo diffidente a qualsiasi innovazione, e che lo induce a maturare dei propositi di rivolta verso la società e verso il suo stesso lavoro che non gli consentono una adeguata ricompensa, l'altro è costituito dalla fiducia passiva e assoluta nello « statalismo » che lo porta ad attendere tutto dallo Stato. È facile immaginare come in un paese quale il nostro, a causa delle diversità dei climi e delle produzioni, delle località e delle mentalità, si finisca con lo scontentare tutti, facendo così addormentare ogni spirito di iniziativa e di collaborazione. Il sistema della cooperazione, negli altri paesi, funziona egregiamente ed ha apportato un maggior benessere alle masse contadine migliorando la loro considerazione nell'ambito della società e stimolando una più attiva partecipazione alla vita politico-economica della loro nazione. Si veda, ad esempio l'importanza dei coltivatori in Danimarca, in Svezia, in Norvegia e, senza andare tanto lontano, nelle vicine Austria e Svizzera; per non parlare poi dell'entusiasmo verso la cooperazione riscontrato nei nuovi Stati sorgenti o sorti in questo ultimo periodo, dal nuovo Stato d'Israele ai nuovi Stati d'Africa. Lo stesso Canada, paese sconfinato e ancora in parte aspro, ha trovato nella cooperazione parte del segreto della sua prosperità.

Per concludere, io dico che i 25 milioni annui messi a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la costituzione di un apposito settore per l'assistenza e la propaganda della cooperazione agricola, non significano certamente la soluzione del problema, ma solo la sua, sia pure tardiva, impostazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui è demandata la tutela cooperativistica, ha infatti solo scopi di controllo e non di divulgazione e diffusione dei principi cooperativistici. Nel medesimo tempo, questa nostra iniziativa non sta a significare che si vogliano invadere burocraticamente dei settori nei quali devono avere libero gioco l'autodecisione e la maturazione democratica dei problemi, ma significa solo che si debbono fornire i vari contributi indispensabili affinché, attraverso la diffusione dell'esperienza pratica, una nuova fiducia, una nuova mentalità, possano affermarsi.

Non occorre soffermarsi sugli articoli del provvedimento dato che sono stilati in una dizione molto ordinata e chiara. Sono convinto che la Commissione non negherà la sua approvazione al provvedimento particolarmente in questa vigilia natalizia, propiziatrice di pensieri ed azioni atti a stimolare una sempre maggiore collaborazione fra gli uomini di buona volontà.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiarini, da cooperatore competente, ha illustrato alla Commissione l'importanza dell'incremento della cooperazione agricola e la necessità di un disciplinamento delle somme già previste a favore delle cooperative stesse.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Congordo con il proponente e con il relatore sul merito della questione; vorrei fare tuttavia alcune osservazioni. Non ritengo indispensabile il parere della Commissione finanze e tesoro per la eventuale approvazione della proposta di legge sottoposta al nostro esame. Alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte infatti con la somma di lire 25.000.000 stanziata sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio finanziario 1955-56 e con un analogo stanziamento riportato nell'esercizio finanziario 1956-57. Nell'articolo 2 della proposta di legge c'è uno specifico riferimento al riguardo, là dove si dice « nei limiti degli stanziamenti di bilancio ».

La proposta di legge Bersani tende a disciplinare l'azione di assistenza e di propaganda a favore della cooperazione agricola, naturalmente nei limiti imposti dalla modesta somma a disposizione. Invero, in favore delle

cooperative agricole dovrebbero essere approvati dei provvedimenti di più vasta portata che possano consentire più ampie possibilità; pertanto, in considerazione della ristrettezza degli stanziamenti previsti, non ritengo opportuna l'estensione delle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di propaganda a favore della cooperazione agricola, perché, altrimenti, gli stanziamenti disposti per l'appunto a tal fine finirebbero col diluirsi in molteplici canali e lo scopo fondamentale della proposta di legge difficilmente potrebbe essere raggiunto.

Propongo pertanto i seguenti due emendamenti:

1°) premettere al titolo della proposta di legge, le parole « Disciplina della », onde precisare la funzione specifica che il provvedimento intende attribuire ad una preesistente funzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2°) sopprimere gli articoli 4 e 7, inserendo il seguente articolo sostitutivo: « Ai fini della divulgazione dei principi cooperativistici il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi a premi per monografie e studi allo scopo di divulgare i principi della cooperazione nell'agricoltura italiana. I premi per le monografie saranno conferiti mediante concorso pubblico, secondo le modalità da fissarsi nel relativo bando ».

Mi sembra che in questo modo si verrebbe a rendere, per così dire, più concreto l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nello specifico campo dello sviluppo cooperativistico e si darebbe nello stesso tempo una maggiore chiarezza al testo del provvedimento, evitando delle errate interpretazioni che potrebbero anche dare adito a controversie.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge nn. 1528 e 2911.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

ROSINI ed altri: « Limite massimo del canone annuo nei livelli del basso Veneto e del Friuli e sua divisibilità » (1528) e GUI ed altri: « Norme per l'equa determinazione e l'affrancazione dei canoni livellari in natura » (2911):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Audisio, Bertone, Bolla, Burato, Chiarini, Compagnoni, Ferrari Riccardo, Fina, Fora Aldovino, Franceschini Giorgio, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Grifone, Gozzi, Helfer, Magnani, Marabini, Marengi, Marilli, Massola, Miceli, Minasi, Montanari, Pavan, Pecoraro, Pirastu, Ricca, Rosati, Sangalli, Sansone, Sodano, Stella e Truzzi.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI